



Il Presidente

ORDINANZA n. 95 del 7 dicembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.- Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.**

omissis

emana la seguente

ORDINANZA

- 1 Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza della evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
 - 1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori
 - 1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
 - 1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari; istanza;

omissis

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

De Luca